

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 14 maggio 2026, n. 12

“Disposizioni per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di nuova formazione”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Dotazione dei fondi occorrenti per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso)

1. I fondi occorrenti per far fronte agli oneri di parte corrente derivanti da provvedimenti legislativi di nuova formazione, iscritti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, sono incrementati per le annualità 2026 e 2027 di euro 500.000,00.

2. I fondi occorrenti per far fronte agli oneri in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi di nuova formazione, iscritti nella missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale), bilancio di previsione finanziario 2026-2028, sono incrementati per le annualità 2026 e 2027 di euro 500.000,00.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità, si fa fronte, per il 2026, mediante iscrizione in entrata, in termini di competenza e di cassa, di somme restituite da amministrazioni pubbliche, nel corrispondente capitolo del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), categoria 50200 (Rimborsi in entrata), e, per il 2027, mediante riduzione di pari importo delle risorse iscritte nella missione 20, programma 20.01 (Fondi di riserva), titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2026- 2028.

Art. 2.

(Abrogazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2026, n. 7).

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2026, n. 7 (Istituzione del contrassegno unico per le zone a traffico limitato per gli agenti di commercio) è abrogato.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 2026

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 133

"Disposizioni per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di nuova formazione"

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 marzo 2026.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 10 marzo 2026.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 9 aprile 2026 con relazione di maggioranza di Debora BIGLIA, Silvio MAGLIANO e relazione di minoranza di Sarah DISABATO, Fabio ISNARDI, Alice RAVINALE.
- Approvato in Aula il 12 maggio 2026, con 29 voti favorevoli, 18 voti non partecipanti.

NOTE DDL 133

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2026, n. 7 (Istituzione del contrassegno unico per le zone a traffico limitato per gli agenti di commercio), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per il triennio 2026-2028, rispettivamente suddivisi in euro 150.000,00 sull'annualità 2026 ed euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse finanziarie da allocarsi nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, all'interno della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
2. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti, locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. *Le disposizioni di cui al comma 1, trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge relativa a "Disposizioni per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti di nuova formazione" [abrogato]."*

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."